



ORDINANZA prot P.G. n. _____

**OGGETTO: MISURE DI AGEVOLAZIONE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-
MODIFICA DEGLI ORARI DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE, BARBIERE,
ESTETISTA E TATUATORE- PROROGA FINO AL 31 GENNAIO 2021**

IL SINDACO

- **VISTO** il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato nella Gazzetta ufficiale - Serie generale - n. 125 del 16 maggio 2020, e in particolare il comma 14 dell'art. 1, che consente lo svolgimento di tutte le attività economiche, produttive e sociali "nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali" ed il comma 16 dello stesso art. 1 che stabilisce che "in relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della Salute, può introdurre misure derogatorie, restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative";
- **VISTO** il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020" che proroga fino al 15 ottobre lo stato di emergenza e le misure di contenimento dell'epidemia di cui ai decreti-legge 25 marzo 2020, n. 19 e 16 maggio 2020, n. 33;
- **VISTO** il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 al 31 gennaio 2021 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;
- **VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per



fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 agosto 2020, n. 198;

- **VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 settembre 2020, n. 222;
- **VISTA** l'ordinanza del Ministro della salute 21 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 settembre 2020, n. 234;
- **VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 ottobre;
- **VISTA** l'ordinanza del Ministro della salute 25 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 settembre 2020, n. 239;
- **VISTA** l'ordinanza del Ministro della salute 7 ottobre 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 ottobre 2020, n. 249;
- **VISTE** le «Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative», approvate, a seguito di aggiornamento delle schede su Noleggio veicoli e Formazione professionale, da ultimo in data 8 ottobre 2020 dalla Conferenza delle Regioni e province autonome ed allegate al predetto DPCM del 13 ottobre 2020;
- **VISTA** L'Ordinanza Regionale n. 619 del 15/10/2020 che conferma le sopracitate Linee guida, con gli opportuni adattamenti al contesto e alle disposizioni specifiche per la prevenzione e il contenimento del contagio in Regione Lombardia;
- **RILEVATO** che, in base al report di monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità del



15 ottobre 2020, la Regione Lombardia è classificata a rischio moderato ad alta probabilità di progressione rapida con un indice Rt pari a 1,28;

- **VISTA** la propria ordinanza prot. 110586 del 22/05/2020 nella quale si modificavano gli orari delle attività in oggetto al fine di agevolare il rispetto delle norma anti Covid ed in particolare consentire lo svolgimento dei servizi su appuntamento al fine di evitare assembramenti nelle sale d'attesa;
- **RITENUTO** necessario prorogare l'ordinanza sopracitata, considerata l'emergenza sanitaria ancora in corso, al fine di favorire lo svolgimento delle attività di acconciatore, estetista, tatuatore e barbiere solo su appuntamento;
- **VISTI:**
 - la propria Ordinanza prot. 91671/2014 relativa alla disciplina degli orari di acconciatore ed estetista;
 - Il Regolamento comunale per le attività di estetisti e tatuatori approvato con Deliberazione C.C. n. 32/2017;
 - Il Regolamento comunale approvato per attività di acconciatori con Deliberazione C.C. n. 100/2018;
- **RITENUTO** di modificare gli orari di apertura e chiusura da osservarsi da parte delle Attività di barbiere, acconciatore, estetista e tatuatore fino al 31 gennaio 2021, tenendo conto che gli stessi devono rispondere alle finalità di massimo servizio per il consumatore, nel rispetto delle norme e delle relazioni sindacali in materia di lavoro;

RICHIAMATI

- l'art 50 del TU D. lgs 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- la Legge n. 174/2005;
- il R.R. n. 6/2011 come modificato dal R.R. n. 4/2018;
- la Legge n. 1/1990;
- il D.L. n. 7/2007;

ORDINA



La modifica degli orari di esercizio delle attività di barbiere, acconciatore, estetista e tatuatore come segue:

- Apertura dal lunedì al sabato non prima delle ore 07,00 e chiusura non oltre le ore 22,00.
- Apertura nei giorni festivi e la domenica dalle ore 7,00 e chiusura non oltre le ore 19,00.
- Non è previsto alcun obbligo di chiusura infrasettimanale o festiva;

Dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

1. Affissione del cartello indicante l'orario praticato ed il tariffario dei servizi prestati, ben visibile al pubblico.
2. Il responsabile tecnico deve sempre essere presente durante lo svolgimento delle suddette attività; in caso di assenza temporanea o eccedenza dell'orario lavorativo dovrà essere previsto un sostituto.

Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti dalla data di ripresa concessa dai provvedimenti emergenza "Covid-19" e sono efficaci fino al 31 gennaio 2021, fatte salve ulteriori disposizioni o modifiche delle misure restrittive e di contenimento .

AVVERTE

le violazioni della presente ordinanza sono punite ai sensi di legge.

DEMANDA

Agli organi di Polizia il controllo per l'osservanza della presente ordinanza.

Al Settore Polizia Locale la comunicazione della presente ordinanza agli organi di polizia

Brescia 16 ottobre 2020

IL SINDACO
Emilio Del Bono



Diritto d'accesso e d'informazione dei cittadini previsto dalla L. 241/90

Autorità emanante: Sig Sindaco di Brescia

Settore Proponente: Settore Sportello unico edilizia, attività produttive e attività commerciali

Ufficio in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Sportello unico edilizia, attività produttive e attività commerciali, via marconi 12 Brescia – tel 0302978635-8700

Responsabile del procedimento amministrativo: ai sensi dell'art 8 L. 241/90, si comunica che il Responsabile del Procedimento è il responsabile di settore Arch Maurizio Roggero.

Autorità a cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento: i sensi dell'art. 3, c. 4 della L. n. 241/90 avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della presente ordinanza (D.lgs n. 104/2010) ovvero il ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni. (DPR n. 1199/1971)



COMUNE DI
BRESCIA
Il Sindaco